

ART. 1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Borghetto Santo Spirito un'associazione che assume la denominazione “**Associazione sportiva dilettantistica ITALIANYACHTMASTERS** in breve “**Asd ITALIANYACHTMASTERS**”

Scopo – Oggetto

ART. 2 - L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

ART. 3 - L'associazione si propone la promozione e lo sviluppo di attività legate alla marineria ed alla nautica, la continuazione della tradizione professionale dei Comandanti Italiani di Mega Yachts con l'educazione delle nuove generazioni ad un alto standard di professionalità ed un impeccabile codice di onore quale quello a cui aderiscono i soci dell'associazione, la diffusione della cultura e della professionalità Nautica Italiana nel mondo e l'organizzazione di eventi a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci. Ai fini di quanto precede provvederà alla programmazione e gestione dei corsi professionali di qualificazione, perfezionamento, specializzazione ed aggiornamento del settore mare, in virtù della legge quadro 21 dicembre 1978 n° 845 in materia di formazione professionale, in armonia con le rispettive leggi delle singole Regioni, e loro modificazioni ed alla pubblicazione di articoli scientifici, manuali, riviste relativi alle materie e discipline complementari e interdisciplinari alla nautica.

Soci

ART. 4 - Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Possono essere Soci tutti coloro che sono in possesso di uno dei seguenti titoli professionali:

Master Mariner (IMO STCW 3000 GT or more) *Master Mariner and Chief Mate on a ship of 3000gt or more II/2.2*

Master (IMO STCW 500-3000 GT) *Master and chief mate on a ship of less than 3000gt. II/2.4*

Comandante del Diporto *(Yachts less than 3000gt)*

Capitano del Diporto *(Yachts less than 500gt)*

Per i Primi Ufficiali:

Primo Ufficiale Coperta (IMO STCW 3000 GT or More)

Primo Ufficiale Coperta (IMO STCW 500-3000 GT)

Ufficiale di Coperta

Ufficiale del Diporto.

ART. 5 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, presentando evidenza dei Titoli professionali posseduti, dell'esperienza lavorativa effettuata ed allegando la lettera di presentazione di tre soci. In caso di ammissione all'Associazione in nuovo socio si impegna ad attenersi al presente statuto e ad osservarne i regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

La richiesta dovrà essere approvata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei membri, dopo aver raccolto informazioni e visionato le documentazioni. Il Consiglio Direttivo comunicherà l'esito positivo della domanda entro 15 giorni dal voto per e-mail a tutti i soci. Il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio dal versamento della quota associativa come indicata all'art. 7.

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili.

Il socio che perso l'incarico di comandante, che versa in comprovata e documentata difficoltà economica ed ha un'anzianità associativa superiore ad un anno può chiedere al Consiglio Direttivo la sospensione dal pagamento del contributo associativo annuale per un periodo non superiore a tre anni durante i quali mantiene tutti i diritti, decorsi i quali permanendo l'impossibilità di versare il contributo annuale decade dalla qualità di socio. Dalla data in cui assume l'incarico di comandante, è tenuto a versare la quota di contributo associativo annuale.

Possono essere istituiti soci onorari. Essi sono proposti da almeno tre soci, tra i quali deve esserci almeno un membro del Consiglio Direttivo, il quale delibera sulla proposta all'unanimità. Il Presidente da comunicazione dell'avvenuta nomina ai soci alla prima assemblea utile. Il socio onorario partecipa alla vita dell'associazione non gode dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi ed è gratuito. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 6 - La qualità di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- essere iscritti nell'Albo dei Soci;
- frequentare i locali del Collegio nelle sue Sedi, usufruire di tutti i suoi servizi, partecipare a tutte le sue manifestazioni;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

ART. 7 - I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico, delle deliberazioni assunte dagli organi sociali e a collaborare alla vita sociale dell'Associazione;
- al pagamento del contributo associativo annuale entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, in caso di nuovi soci, entro 90 giorni dalla data del Consiglio Direttivo che approva l'ammissione. Salvo proroghe od esoneri preventivamente autorizzati dal Consiglio direttivo, la quota dovrà essere versata per intero senza stornare le spese bancarie;
- ad aderire alle regole di comportamento e di etica stabilite dall'Associazione tenendo una condotta conforme all'etica professionale e alle leggi che disciplinano l'esercizio della professione; in ogni caso, il loro comportamento non deve compromettere gli interessi ed il prestigio dell'Associazione;

- ad essere in qualsiasi momento della propria attività un consapevole ed onorevole portabandiera della Associazione;
- a svolgere un costante ed attivo lavoro di diffusione delle qualità e delle peculiarità della Associazione;
- a mantenere obbligatoriamente aggiornato il suo profilo nel sito IYM con informazioni aggiornate e veritiere seguendo le linee guida suggerite dal Consiglio direttivo. A rispondere in tempo utile alle e-mail della segreteria quando espressamente richiesto nell'oggetto delle stesse.

Recesso - Esclusione

ART. 8 - La qualifica di socio si perde per dimissioni, per esclusione o a causa di morte.

ART. 9 - Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che sia moroso nel versamento del contributo associativo annuale come indicato nell'art. 7;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, od in caso di gravi violazioni dell'etica professionale o per illeciti gravemente lesivi degli interessi o del prestigio dell'Associazione;
- e) che sia oggetto di condanne penali passate in giudicato o sanzioni gravi da parte di Autorità Marittime nazionali ed internazionali.
- f) che abbia ricevuto dal collegio dei probiviri 3 lettere di **richiamo** per comportamento non consono ai principi dell'associazione nell'arco di un biennio.

ART. 10 – Per la procedura di esclusione di cui all'Art 9 comma 2 lettere “a”, “c” e “d” il Consiglio Direttivo richiederà al Collegio dei Probiviri di raccogliere evidenza dei fatti, verbalizzare le dichiarazioni dell'interessato e formulare un parere in forma scritta. Il Consiglio Direttivo procederà con propria deliberazione come previsto dal comma 2 lettera c) dell'Art. 19.

In caso di discordanza tra il parere reso dal Collegio dei Probiviri ed il **voto del** Consiglio Direttivo, sarà facoltà di quest'ultimo portare l'argomento in discussione alla prima assemblea dei soci utile in sede ordinaria.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'articolo 9 e devono essere motivate. Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea, all'uopo convocata dal socio interessato, che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

Risorse economiche - Fondo Comune

ART. 11 - L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote associative ordinarie e contributi volontari degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni;
- c) eredità, lasciti, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Esercizio Sociale

ART. 12 - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio sociale da presentare all'Assemblea degli associati ed essere approvato dall'assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. In casi particolari dovuti a problematiche di natura gestionale o organizzativa può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Organi dell'Associazione

ART. 13 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Revisore Unico dei Conti (qualora eletto)
- d) il Collegio dei Probiviri

Tutti gli organi dell'Associazione restano in carica per 3 (tre) anni, salva diversa

deliberazione in fase di nomina, e sono rieleggibili.

Assemblee

ART. 14 - Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante pubblicazione sulla prima pagina del sito dell'associazione almeno trenta giorni prima dell'adunanza, contenete l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. L'avviso della convocazione può venire altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio Direttivo potrà decidere di far svolgere l'assemblea ordinaria o straordinaria anche da altri luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione o telematici a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati. L'assemblea si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. Sarà necessario che:

- a) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- b) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Nel caso in cui in corso di assemblea venisse interrotto il collegamento, la riunione verrà sospesa e saranno considerate valide le deliberazioni assunte sino al momento della sospensione, salvo che le stesse debbano ritenersi connesse alle deliberazioni non ancora assunte.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del Segretario dell'assemblea è fatta dal Presidente dell'Assemblea. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Ogni socio può ricevere due deleghe e i membri del consiglio direttivo non possono ricevere deleghe. Nelle assemblee ordinarie e straordinarie, salvo quanto previsto all'Art. 5, hanno diritto al voto i soci maggiorenni in regola col versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

ART. 15 - L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio sociale;
- b) procede a stabilire le modalità per l'elezione degli Organi dell'Associazione;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) fornisce parere sui regolamenti che il consiglio intende approvare.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce, inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

ART. 16 - In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando sono presenti almeno 1/3 dei soci aventi diritto. Le delibere dell'assemblea ordinaria sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, di persona o per delega, esclusivamente sugli argomenti indicati all'ordine del giorno.

L'assemblea ordinaria determina le procedure di voto tra le seguenti:

- a) con l'utilizzo di schede raccolte nell'urna e successivamente scrutinate;
- b) per alzata di mano.

Il Consiglio Direttivo potrà decidere che i soci esercitino il diritto di voto per l'elezione del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Probiviri per corrispondenza o per e-mail. La delibera dovrà contenere precise istruzioni circa le modalità in cui esercitare il voto, l'indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale essa deve pervenire.

Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre le modalità di voto in modo tale da garantire:

- a) l'indicazione delle generalità del titolare del diritto di voto;
- b) la segretezza del voto fino all'inizio delle operazioni di scrutinio;
- c) assicurare tramite la sottoscrizione che il voto per corrispondenza sia esercitato dal socio che ne ha diritto.

La segreteria deve verificare la data e l'ora di arrivo della corrispondenza o delle e-mail che devono corrispondere alle indicazioni date dal Consiglio Direttivo. Il voto può essere revocato mediante dichiarazione espressa del votante pervenuta alla segreteria dell'Associazione almeno dodici ore precedenti lo scrutinio.

Il voto pervenuto oltre i termini previsti, privo di sottoscrizione o non corredato dalle attestazioni richieste non è computato ed è da considerare nullo.

Nei casi di parità di voti tra candidati si procederà, tempestivamente, al ballottaggio tra essi.

I risultati delle elezioni e le procedure di voto sono riassunti in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

ART. 17 -L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando il liquidatore od i liquidatori. L'assemblea straordinaria è validamente costituita e atta a deliberare in prima ed in seconda convocazione qualora partecipi considerando le modalità di presenza e di voto sopra elencato almeno 1/3 dei soci aventi diritto di voto e le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza qualificata pari al 50%+1 dei soci presenti di persona o per delega per le modifiche statutarie e dei tre quarti (3/4) per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

ART. 18 – Le assemblee ordinarie e straordinarie devono essere convocate dal Presidente dell'associazione o di chi ne fa le veci, in adempimento di quanto previsto dal presente statuto, quando lo richiede il Consiglio Direttivo, entro 15 giorni da quando riceve richiesta formale, contenente gli argomenti da portare in discussione, da almeno 1/5 dei soci aventi diritto. In caso di mancato rispetto dei termini e di conseguente inerzia del Presidente dell'associazione o di chi ne fa le veci per la convocazione, un membro Consiglio Direttivo potrà surrogarsi ai soggetti

inadempienti e convocare diligentemente l'assemblea in sostituzione dei soggetti inadempienti. In caso di inerzia dell'intero Consiglio Direttivo, l'assemblea potrà essere convocata direttamente, da un numero di soci non inferiore ad 1/5 dei soci aventi diritto di voto, presso la sede sociale provvedendo ad invitare il Consiglio Direttivo inadempiente. Tale convocazione dovrà contenere la motivazione e la chiara indicazione e dimostrazione dell'inerzia degli organi preposti che non hanno osservato i termini previsti dallo statuto.

Gli associati possono richiedere la convocazione di un'assemblea straordinaria per votare, con la maggioranza espressa nell'articolo 17, la revoca per giusta causa di uno o più membri Consiglio Direttivo e Collegio dei Probiviri con la maggioranza del 50% + 1 di tutti i soci aventi diritto. La prolungata assenza dai lavori per periodi superiori a 3 mesi o la mancata partecipazione a più di 3 sedute consecutive verbalizzate è considerata giusta causa.

Consiglio Direttivo

ART. 19 - Il Consiglio Direttivo dura 3 anni ed è composto da 5 ad 11 soci che abbiano conseguito titolo professionale non inferiore a MASTER (IMO STCW 3.000 GT). Il numero dei componenti è deciso dall'assemblea all'atto della nomina. Del Consiglio fa parte il Presidente il quale può nominare tra i membri del Consiglio un Vicepresidente con funzioni vicarie. Il Consiglio può inoltre nominare un Segretario e un Tesoriere anche esterno al Consiglio stesso, purché sia socio in regola con gli obblighi previsti dal presente statuto.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. La convocazione è fatta a mezzo nota inviata tramite e-mail o consegnata a mano non meno di otto giorni prima dell'adunanza. Le sedute sono valide quanto vi intervenga la metà dei componenti più uno o, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente, o, in sua assenza, del vicePresidente. È ammessa la partecipazione al Consiglio Direttivo mediante audio conferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Consiglio si considererà tenuto nel luogo dove si trova il Presidente, o, in sua assenza, del vicePresidente.

Il Presidente può altresì chiedere che il consiglio si esprima e prenda decisioni anche mediante e-mail, con esclusione di quanto previsto al punto b) che segue. I membri del consiglio devono rispondere entro 3 giorni dalla ricezione della e-mail che sarà inviata dal Presidente, dal vicePresidente o dal Segretario. Le mail deve contenere con chiarezza l'argomento da decidere e la decisione deve essere chiaramente espressa. Le risposte inoltrate successivamente ai 3 giorni dal ricevimento della richiesta di decisione non sono computate nel voto per corrispondenza. La decisione è valida se sono pervenute risposte dalla metà dei componenti più uno. In caso di parità prevale la decisione del Presidente, od, in mancanza di una sua risposta, del vicepresidente. In caso di parità la decisione verrà portata nel primo consiglio direttivo utile tenuto

collegialmente. Di tali decisioni deve essere dato atto sul libro dei verbali del consiglio direttivo e deve essere tenuta copia delle mail che le riguardano per almeno tre anni.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) indirizzare l'attività della associazione e curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) stabilire le quote associative, redigere il bilancio sociale da portare all'approvazione dell'assemblea;
- c) delibera sull'ammissione e l'esclusione dei Soci ed adotta i provvedimenti disciplinari;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) predisporre ed approvare i regolamenti;
- f) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione.
- g) ratificare o modificare i provvedimenti adottati dal presidente per motivi di necessità ed urgenza.

ART.20- Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo.

Nell'impossibilità di attuare detta modalità, si procederà con nuove elezioni.

Ove decadano dall'incarico oltre la metà dei membri originariamente eletti, si dovrà provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Presidente

ART.21- Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente. In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente coordinare l'attività di ordinaria amministrazione in attesa che il Consiglio Direttivo nomini il nuovo Presidente.

ART. 22- Il Revisore Unico viene eletto dall'Assemblea, qualora questa ne ritenga opportuna la sua nomina. Il Revisore Unico deve controllare l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa se invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto.

Collegio dei Probiviri

ART. 23 - Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea dei Soci. Qualsiasi Socio può essere eletto quale Probiviro purché non ricopra altre cariche sociali o intenda candidarsi ad esse, sia in regola con tutti gli obblighi statutari e non sia mai stato soccombente in un giudizio di violazione dello statuto. Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri che sceglieranno tra loro il Presidente del Collegio. La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei Soci e degli altri organi sociali, nonché

svolgere i compiti ad esso assegnato dallo statuto, dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra Soci ovvero tra Soci e organi sociali ovvero tra Soci e terzi, escluse quelle che per legge o per statuto competono ad altre entità giudicanti. Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all'Assemblea dei Soci. Il Collegio dei Probiviri agisce su segnalazione, esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi;

Pubblicità, trasparenza degli atti sociali ed etica associativa

ART. 24 - Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento al Bilancio sociale annuale. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

È vietato ogni tipo di impegno che vincola, anche temporaneamente, l'Associazione ad organizzazioni non affini ed a partiti politici. I membri dell'Associazione non possono pretendere alcuna remunerazione per i compiti affidati nell'ambito dell'Associazione potranno ottenere esclusivamente il rimborso delle spese sostenute in conseguenza allo svolgimento del proprio ufficio previa autorizzazione del consiglio direttivo.

Scioglimento

ART.25 - Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività per l'Assistenza Marinara, e comunque per finalità di utilità sociale.

Norma finale

ART. 26- Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.